

Ai gentili clienti
Loro sedi

Inps gestione separata: modifiche alle aliquote contributive dal 01.01.2014

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della Legge di Stabilità 2014 **sono entrate in vigore, dal 1 gennaio 2014, le nuove aliquote gestione separata INPS 2014**. In particolare, **le nuove aliquote dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata**, in applicazione della legge n. 326/2003 e successive modifiche, **sono le seguenti: i) collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione: 22%; ii) collaboratori privi di altra tutela previdenziale: 27% (+ 0,72%)**. La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto, peraltro, una **ulteriore distinzione tra soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA e lavoratori autonomi privi di partita IVA** iscritti alla sola gestione separata. **Le nuove aliquote contributive per il 2014 saranno in questo caso: i) Soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28,00%; ii) soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27,00%. Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72%. Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2014, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2013**. Tale regola generale trova tuttavia un'eccezione. Per i compensi assimilati, ai sensi dell'art. 50, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente (co.co.co. / co.co.pro), trova applicazione il principio di cassa allargata di cui al comma 1 dell'art. 51, TUIR in base al quale: *"si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti ... entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*.

Premessa

Come noto, il **contributo per la Gestione separata è il contributo dovuto all'Inps**, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335 del 1995), **dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione**, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica.

OSSERVA

La contribuzione dovuta alla Gestione separata presenta alcune peculiarità quali, ad esempio, **la mancata previsione**, tra i presupposti per l'iscrizione, **del requisito dello svolgimento dell'attività in misura prevalente**, essendo l'iscrizione e la contribuzione alla suddetta Gestione obbligatoria ogni qualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito, **indipendentemente dal loro ammontare e indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali**

Contribuenti soggetti all'iscrizione alla gestione separata

Sono soggetti alla Gestione separata tutti coloro che hanno **redditi derivanti da:**

→ **collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto**: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni;

OSSERVA

Secondo quanto precisato dall'INPS nella Circolare 22.1.2004, n. 9, **l'obbligo contributivo interessa sia i rapporti di collaborazione a progetto** che le collaborazioni occasionali definite dalla Legge Biagi, ossia i **rapporti di collaborazione con compenso non superiore a € 5.000** e durata complessiva non eccedente 30 giorni, per anno e committente;

→ **spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998** a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:

- **gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego** già iscritti al Fondo alla data di soppressione;
- **gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale** successivamente alla data di soppressione del Fondo;

→ coloro che, dal 1° gennaio 1999, **ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca**;

→ **venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali** (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).

OSSERVA

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata **sussiste soltanto a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno** (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, **superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta)**. Si rammenta che **le prestazioni occasionali vanno assoggettate a contribuzione previdenziale se è configurabile un rapporto di collaborazione** anziché un rapporto di lavoro autonomo. Conseguentemente, le prestazioni di:

- **collaborazione occasionale sono soggette all'obbligo contributivo in ogni caso**, a prescindere dagli importi complessivamente percepiti;
- **lavoro autonomo occasionale sono soggette all'obbligo contributivo soltanto qualora i compensi siano superiori a € 5.000.**

Al fine di distinguere le predette tipologie di rapporti è necessario fare riferimento all'art. 2222, C.c. secondo il quale **il lavoro autonomo occasionale si caratterizza per:**

- ✓ **assenza di coordinamento dell'attività con il committente;**
- ✓ **mancaza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale;**
- ✓ **carattere episodico** dell'attività;
- ✓ **completa autonomia** circa il tempo ed il modo della prestazione

→ **i soci – amministratori di srl commerciale;**

OSSERVA

Con riferimento al socio di una srl commerciale che contestualmente partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso, si evidenzia che la **Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15** ha confermato la compatibilità della "doppia iscrizione" così come sempre sostenuto dall'INPS (da ultimo nella Circolare 14.5.2013, n. 78). Di conseguenza, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio, ovvero alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore.

→ **lavoratori autonomi professionali**, ossia coloro che **esercitino per professione abituale**, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo diverse da quelle imprenditoriali, titolari di redditi di lavoro autonomo** ex art. 53 co. 1 del TUIR e di posizione fiscale ai fini dell'IVA, **soggetti all'obbligo di iscriversi alla Gestione separata** (invece che ad una Cassa professionale);

OSSERVA

Nello specifico, in tale circostanza, **l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste**

allorquando detti soggetti:

- esercitino attività di lavoro autonomo il cui **esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali;**
- **pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, sono esclusi dal versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria**, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (art. 18 co. 12 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111);

→ **associati in partecipazione che apportino solo lavoro;**

OSSERVA

Sul punto, è bene precisare che, non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale, ovvero gli iscritti ad un Albo professionale che apportano esclusivamente lavoro, nonché gli imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa;

Determinazione dei contributi e novità della legge di stabilità per il 2014

Ai fini **degli oneri contributivi dovuti**, i suddetti soggetti **vengono distinti in due classi di contribuenti:**

- **quella costituita da soggetti che sono già titolari di una pensione**, senza che vi sia più la distinzione tra pensione diretta o indiretta, o che già hanno una copertura previdenziale;
- **quella costituita dai collaboratori puri**, cioè quei soggetti privi di altra copertura previdenziale né pensionati, inclusi i professionisti senza cassa.

La **legge di stabilità per il 2014** è **intervenuta sulle aliquote contributive applicabili** a determinate categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, ex art. 2 co. 26 della L. 335/95, disponendo nello specifico:

- per i **soggetti iscritti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione**, l'accelerazione del graduale innalzamento delle aliquote previsto dall'art. 2 co. 57 della L. 28.6.2012 n. 92 di riforma del mercato del lavoro, nelle seguenti misure

Anno	Aliquota applicabile
Anno 2013	21%
Anno 2014	22%
Anno 2015	23,5%
Anno 2016	24%

→ per i **soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS**, invece, la legge di stabilità **esenta dall'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA**. **A seguito di tale intervento, l'aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:**

- ✓ **soggetti non titolari di partita IVA** non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: **28%**;
- ✓ **soggetti titolari di partita IVA** non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: **27%**.

OSSERVA

A dette aliquote **occorre aggiungere l'ulteriore contributo assistenziale dello 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.**

In buona sostanza, **la legge di stabilità per il 2014 ha introdotto** una ulteriore distinzione tra:

- soggetti iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS titolari di Partita IVA;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA iscritti alla sola gestione separata.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2014 – GESTIONE SEPARATA	
Soggetti	Aliquote
Soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati:	28,72% (28,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati	27,72% (27,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Decorrenza

Le nuove aliquote sono applicabili ai compensi erogati dal 2014, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2013.

OSSERVA

Tale regola generale trova tuttavia un'eccezione; infatti, considerato che ai co.co.co. / co.co.pro. i cui compensi sono assimilati, ai sensi dell'art. 50, TUIR, ai redditi da lavoro dipendente, **trova applicazione il principio di cassa allargata di cui al comma 1 dell'art. 51, TUIR in base al quale:** *"si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti ... entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"*. Pertanto, **nei confronti dei predetti soggetti, le somme erogate entro il**

12.1.2014 riferite a prestazioni rese nel 2013 **sono assoggettate alle aliquote contributive 2013 (27,72% o 20%).**

Il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione, venditori porta a porta, ecc..

Ulteriori precisazioni

Rammentiamo, infine, che, **nessuna modifica ulteriore rispetto a quelle già stabilite** dalla "riforma Fornero" **viene apportata al sistema contributivo relativo alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.**

OSSERVA

Per esse **era stato previsto un progressivo aumento di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018**; conseguentemente, **per l'anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20%** (quest'ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).

Con riferimento ai soli **iscritti alla Gestione commercianti**, va, poi, **considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale** (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze").

OSSERVA

Sul punto si rammenta che, i **commercianti che abbassano le serrande e consegnano la licenza al comune potranno usufruire di una sorta di prepensionamento intascando dall'Inps**, dalla chiusura del negozio fino alla data di liquidazione della pensione di vecchiaia, **una somma pari al trattamento minimo di pensione** (poco più di 500 euro al mese nel 2014).

L'opportunità, già vigente fino al 31 dicembre 2011, è stata riaperta, ad opera della Legge di Stabilità 2014, fino al 31 dicembre 2016 con le istanze da presentare entro il 31 gennaio 2017. **Per tale motivo, si è reso necessario prorogare fino al 31 dicembre 2018 anche il contributo aggiuntivo dello 0,09% a carico dei commercianti, che doveva terminare lo scorso 31 dicembre 2014.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO